

## STATUTO

**Art. 1 – Denominazione.** È costituita nel rispetto del Codice Civile e della L. 383/2000 l'associazione "Didattica.Mente musica".

**Art. 2 – Sede.** L'associazione ha sede legale in Spirano (Bg), via G. Lazzati 32, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

**Art. 3 - Scopi dell'associazione.** Scopo dell'associazione è: diffondere la musica classica; ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono vietate. Le attività dell'associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità (art. 36 Cts).

**Art. 4 - I soci.** Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Il Consiglio direttivo delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La richiesta di ammissione deve pervenire per iscritto. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. All'atto dell'ammissione il socio provvede al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo. Ci sono due categorie di soci. Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale; soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

**Art. 5 - Diritti dei soci.** I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto: il socio volontario avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

**Art. 6 - Doveri dei soci.** Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, nel rispetto del presente statuto.

**Art. 7 - Recesso/esclusione del socio.** Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta. Il socio può essere escluso dall'associazione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o

materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e deve essere comunicata per iscritto al medesimo. I soci esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati.

**Art. 8 - Gli organi sociali.** Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

**Art. 9 – L'assemblea.** L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria: elegge il Presidente, elegge il Consiglio direttivo, propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi, approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal direttivo, fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione, ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo, approva il programma annuale dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

**Art. 10 - Il Consiglio direttivo.** L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione; redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico; ammette ed esclude i nuovi soci. Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste le seguenti figure che restano in carica tre anni e possono essere rielette: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

**Art. 11 - Il Presidente.** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

**Art.12 – Il vicepresidente.** Il vicepresidente sostituisce il presidente qualora questi sia temporaneamente impossibilitato a svolgere le sue mansioni.

**Art.13 – Il segretario.** Il segretario ha potere di firma e di rappresentanza legale nonché la piena responsabilità amministrativa dell'associazione. È tenuto ad adempiere ad ogni incombenza amministrativa. Il segretario provvede al disbrigo della normale corrispondenza, al tesseramento e all'aggiornamento del libro dei soci; cura la stesura dei verbali e la distribuzione dei comunicati interni e provvede alla comunicazione delle convocazioni. In caso di assenza del segretario o di sue dimissioni scritte, il direttivo eleggerà un sostituto provvisorio.

**Art. 14 – Il tesoriere.** Il tesoriere predispose lo schema del bilancio preventivo e consuntivo che il presidente propone all'esame dell'assemblea. Aggiorna i documenti e i libri contabili e fiscali in uso. Cura la registrazione delle entrate e il pagamento delle spese autorizzate.

**Art. 15 - I mezzi finanziari.** I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono: dalle quote versate dai soci; dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

**Art. 16 – Bilancio.** I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea (con le maggioranze previste dallo statuto) entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Sono depositati presso la sede dell'associazione e possono essere consultati da ogni associato.

**Art. 17 - Modifiche statutarie.** Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana.

**Art. 18 - Scioglimento dell'associazione.** Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea nomina un liquidatore e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

**Art. 19 - Disposizioni finali.** Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.